

L'onorevole Lulli parlava prima dell'ipotesi di creare un'Agenzia per l'internazionalizzazione. Questa era una delle ipotesi in campo.

Noi abbiamo preferito partire dalla razionalizzazione dell'esistente attraverso la realizzazione dell'«autostrada dell'internazionalizzazione», che avrà in ogni regione un suo casello d'ingresso — gli sportelli regionali per l'internazionalizzazione — ed in ogni paese del mondo un suo casello di uscita (gli sportelli Italia). Stiamo già creando questi ultimi, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, nei paesi in cui vi è un maggiore bisogno per il supporto alle nostre imprese che, grazie al provvedimento in esame, troverà un suo raccordo istituzionale e legislativo chiaro e definito.

L'onorevole Lulli, poi, ha parlato della scarsità di risorse economiche. Certamente, si tratta di realizzare una riforma significativa con una compatibilità economica che deriva dalle esigenze di cassa a tutti note. Credo che le risorse destinate nei primi anni siano sufficienti a realizzare, nei prossimi due anni, quella rete di circa 70 sportelli Italia nel mondo che possa permetterci di coprire i paesi più significativi per le imprese italiane, razionalizzando, quindi talvolta anche risparmiando, rispetto alle risorse umane e finanziarie attualmente in capo a quei paesi.

Per quanto riguarda il personale esterno, vorrei rilevare che già in Commissione si è intervenuti sul testo: al comma 7 dell'articolo 1 si evidenzia come nei paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, si debbano considerare in via prioritaria per la direzione dello sportello le professionalità dell'istituto già esistenti. Con l'inserimento di tale comma si dà risposta all'esigenza di preferire il personale già attivo in quei paesi e, in modo specifico, il personale dell'ICE.

Per quanto riguarda l'ipotesi della formazione anche in questo campo si è intervenuti in Commissione di fronte alle sollecitazioni pervenute da più parti poli-

tiche. È stato introdotto il comma 3 all'articolo 3 secondo cui proprio «l'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge». In tal modo, anche in questo campo, verranno utilizzate le professionalità migliori che sono necessariamente quelle dell'Istituto per il commercio con l'estero.

Ritengo estremamente importante il suggerimento ulteriore riguardante le aziende in conto terzi. È vero che la tipologia dell'internazionalizzazione sta provocando nel nostro paese alcune conseguenze negative, soprattutto per quanto riguarda alcune filiere dell'indotto industriale, e vorrei fare due esempi. In primo luogo, si tratta dell'indotto automobilistico nella regione Piemonte, ma non solo, che ha attraversato in questi anni molte difficoltà per la crisi che ha colpito la nostra principale casa automobilistica. Bisogna considerare anche il fatto che l'Italia è ormai un paese aperto alla liberalizzazione del mercato automobilistico: poco meno di tre quarti — la FIAT copre il 26 per cento del mercato interno — delle macchine vendute in Italia sono di origine straniera. Ciò vuol dire che per molte imprese che lavoravano nell'indotto automobilistico si è creato un problema.

A tale proposito vorrei ricordare che nel nostro «progetto Cina» di quest'anno è particolarmente rilevante — credo sia il progetto più significativo anche per quanto riguarda le risorse messe in campo — il progetto del mito della velocità. A Shanghai, nei mesi di settembre e di ottobre, realizzeremo iniziative specifiche con tutto l'indotto automobilistico per far comprendere alle nostre aziende ed a quelle che lavorano in quel grande mercato che l'impresa italiana che opera nell'indotto automobilistico può lavorare anche per le imprese di altri paesi in altri continenti. Tale progetto, non a caso, si svolge a Shanghai in settembre ed ottobre quando, per la prima volta, una gara di Formula uno si correrà in quel paese.

Un altro settore a cui l'onorevole Lulli fa riferimento è quello della filiera del tessile e dell'abbigliamento.

In questo caso, si tratta però di microimprese; pertanto, è molto più difficile un lavoro di internazionalizzazione. Credo tuttavia sia opportuno che gli sportelli Italia, tra i vari obiettivi ad essi affidati, abbiano anche quello di permettere alla piccola impresa, che lavora nell'indotto, nella filiera del tessile, abbigliamento e calzature, di poter lavorare anche per *partner* stranieri, soprattutto quelli dei nuovi paesi emergenti. Ciò è importante, per il reperimento di *partner* significativi, possibilmente affidabili, cosa che evidentemente anche lo sportello Italia può realizzare, tanto più che al suo interno noi pensiamo che possano intervenire proprio le agenzie, gli enti e gli uffici che le singole regioni stanno realizzando all'estero, che forse possono svolgere a tal proposito un lavoro più rispondente alle esigenze dei singoli territori, meglio conosciuti dagli enti locali, appunto, più vicini ai luoghi produttivi.

Per quanto riguarda il ruolo delle regioni, delle camere di commercio e delle università, tali enti sono compresi nel provvedimento in esame, che fra l'altro, al fine di ricomprendere questi enti (e tanto più le banche), ha ampliato, nell'articolo 1, i soggetti che fanno parte o possono far parte degli sportelli Italia nel mondo. Il comma 3 dell'articolo 1 è stato a tal proposito modificato, cosicché oggi all'attività degli sportelli possono aderire altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*. Con questa formula, si intendono tutti i soggetti operanti nel campo dell'internazionalizzazione: tra questi, in maniera specifica anche (e, direi, soprattutto) le banche italiane, che in particolare nell'area dell'Europa centrale ed orientale (in quell'area chiamata NovaEuropa) hanno ormai una presenza significativa, anzi la migliore presenza fra le banche straniere operanti appunto nell'Europa centrale ed orientale, dove lavorano anche decine di migliaia di imprese italiane.

Al comma 4 dell'articolo 1, anch'esso inserito a seguito del lavoro svolto dalla Commissione, si stabilisce che i soggetti di

cui al comma 3 possono essere individuati « quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli ». Ciò vuol dire che anche le banche, così come per esempio le fiere italiane che operano all'estero e così come in futuro eventualmente anche la grande distribuzione italiana che opera all'estero — pensiamo alle COOP nord-est in Croazia —, possono diventare soggetti attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, attraverso specifiche convenzioni con il ministero. Questo ci permette di utilizzare al massimo la presenza di ogni soggetto italiano operante nel campo dell'internazionalizzazione. Tra questi, appunto, non soltanto gli enti pubblici, le regioni e le camere di commercio, ma anche le banche, il sistema fieristico ed in futuro anche il sistema della grande distribuzione, qualora esso possa veramente avviarsi sulla strada dell'internazionalizzazione.

A tal proposito, il Governo pensa di presentare, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, una norma specifica che aiuti la realizzazione di confidi all'estero. Proprio recentemente, nel corso della mia ultima missione in Romania, mi è stata sollecitata un'iniziativa di questo tipo per permettere di realizzare strutture tipo confidi in quei territori (oggi la Romania, domani altri paesi), in cui vi è la presenza di numerose (decine di migliaia, nel caso rumeno) microimprese italiane, che hanno bisogno, per avviarsi con più efficacia sulla strada dell'internazionalizzazione, di un sistema modello confidi che le possa assistere anche all'estero. Ci ripromettiamo, pertanto, di presentare una proposta emendativa specifica, per aprire anche questa via all'utilizzo delle risorse finanziarie italiane all'estero.

Credo sia anche particolarmente significativo quanto prima si rilevava relativamente agli ostacoli non tariffari o agli ostacoli burocratici che tutte le imprese incontrano in alcuni paesi stranieri, soprattutto nei cosiddetti paesi emergenti o comunque in quelli che si stanno via via adeguando alle norme del WTO. Per questo è molto importante il nuovo *round* dei negoziati del WTO, che, tra l'altro, ha come suo obiettivo la rimozione degli

ostacoli non tariffari, che in molti casi sono gli ostacoli prioritari che impediscono la libera concorrenza nei mercati mondiali; ma, oltre a ciò, è necessaria un'informazione sui cosiddetti ostacoli burocratici, che le imprese italiane incontrano all'estero.

In particolare, credo sia particolarmente rilevante la tutela del *made in Italy*. Infatti, tra le innovazioni presentate nel corso del dibattito in Commissione vi è quella, con riferimento alle missioni dello sportello, della tutela delle imprese italiane e del loro diritto di proprietà intellettuale nei vari paesi, attraverso un'assistenza specifica per il deposito dei brevetti e dei marchi, anche per quanto riguarda l'eventuale ricorso alle vie giudiziarie.

L'onorevole Lulli si riferiva anche ad un particolare sito della Commissione europea presentato un anno fa (le associazioni di categoria italiane ne sono state informate) in cui è possibile reperire informazioni, in questo caso aggiornate in tempo reale, per quanto riguarda tutte le ipotesi daziarie sui singoli prodotti esportati o importati nei vari paesi del mondo. In questo modo, si consente alle piccole, medie o grandi imprese di disporre delle informazioni necessarie su come svolgere la propria attività commerciale, da dove importare un prodotto, talvolta anche attraverso una triangolazione, o dove esportarlo. Si potranno ottenere condizioni vantaggiose dal fatto di conoscere in tempo utile le modifiche daziarie inerenti l'importazione o l'esportazione di quel prodotto o anche la quota del medesimo che è stata accordata in termini bilaterali o multilaterali.

Questo sito, tuttavia, per il momento, non fornisce informazioni sugli ostacoli burocratici esistenti, ma solo sulle norme in merito ai dazi e, quindi, ai vantaggi o agli svantaggi che si possono manifestare nell'importare alcuni prodotti da uno o da più paesi, utilizzando al meglio gli accordi di varia natura che sono stati posti in essere a tale proposito.

Credo, infine, in ordine alla delega richiesta dal Governo per la riforma concernente l'internazionalizzazione degli

enti, che dovrà essere svolta un'attività specifica per quanto riguarda ciò che abbiamo definito « *intelligence commerciale* ». Le imprese italiane hanno bisogno, più di qualunque altro sistema imprenditoriale (il nostro sistema imprenditoriale è costituito per il 94 per cento da piccole imprese e microimprese), di ottenere informazioni in tempo utile, soprattutto perché operano in un mondo che cambia velocemente, in cui gli accordi bilaterali o multilaterali o le norme di un paese o di un'area di libero scambio mutano in fretta. Pertanto, in tale contesto, soltanto se si riesce ad ottenere informazioni in tempo utile si è in condizione di competere ad armi pari con grandi imprese di altri paesi più organizzati e più strutturati.

Per tale motivo, è necessario porre una specifica attenzione sulla delega al Governo per il riordino degli enti, anche con riferimento all'istituzione di un'Agenzia per « *l'intelligence commerciale* » che possa utilizzare al meglio le informazioni che provengono da più fonti (da quelle diplomatiche, commerciali, internazionali e comunitarie). Esse devono poter esser trasmesse in modo da consentire alle piccole e medie imprese italiane di utilizzarle per la loro attività commerciale ed imprenditoriale (ne hanno specifico bisogno).

Mi auguro che domani e nei prossimi giorni, nel corso dell'esame degli emendamenti, si possa svolgere quel confronto costruttivo che ci ha permesso di migliorare notevolmente il testo di legge in Commissione, senza alcuna pregiudiziale (come accaduto in quella sede), al fine di realizzare un sistema paese nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese che permetta alle medesime di operare meglio in quel grande, ormai globale, mercato, in cui ciascuno di noi sa di dover operare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e**

**337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (4294) (ore 17,50).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4294)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Cento, vicepresidente della Commissione giustizia, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione della relatrice, onorevole Lussana.

PIER PAOLO CENTO, *Vicepresidente della II Commissione*. Signor Presidente, siamo di fronte ad un disegno di legge che disciplina la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica gli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

L'opportunità di questo disegno di legge nasce dalla mancanza di una normativa specifica che regolamenti questo settore. L'articolato del testo in discussione, complesso ma oggetto di un esame serio ed attento da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione giustizia, consentirà un lavoro positivo e celere da parte dell'Assemblea.

Dunque, signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, con il provvedimento in oggetto, approvato in Commissione giustizia, si pone rimedio ad una lacuna del nostro sistema in materia di diritto di famiglia che, dopo aver subito ad opera della legge 28 marzo 2001, n. 149, numerose modifiche in tema di procedure di adozione e di procedimenti civili minorili, di cui all'articolo 336 del codice civile, non aveva previsto definitivamente nulla in relazione alla disciplina applicabile su un punto essenziale della riforma, vale a dire la previsione dell'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per una serie di procedure per le quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore.

Poiché peraltro la legge in materia di difesa d'ufficio ha disciplinato l'istituto nei soli procedimenti penali, l'assenza nella legge n. 149 del 2001 di disposizioni *ad hoc* in ordine alla nomina del difensore d'ufficio in favore dei genitori e del minore e di specifiche norme transitorie di coordinamento con la legge n. 60 del 2001 compromette il principio di effettività della difesa poiché le famiglie indigenti difficilmente potrebbero permettersi di pagare un avvocato, considerando inoltre che la peculiarità delle materie in questione richiede professionalità specifiche.

In relazione ai menzionati provvedimenti, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, nella parte dedicata alle spese dello Stato, non prevede alcuna specifica disciplina, limitandosi ad introdurre le disposizioni della legge previgente, che al riguardo nulla prevedeva.

A fronte di questo panorama normativo si è dovuto procedere all'emanazione di

una serie di decreti-legge diretti a disporre, in attesa dell'approvazione del disegno di legge oggi in discussione, l'ultratattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983.

Oltre a ciò, il disegno di legge ha inteso intervenire per rispondere ad un'altra esigenza, da tempo fortemente avvertita dagli operatori del settore, relativa alla disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile. Si tratta di procedimenti in materia di potestà dei genitori, che ricevono la loro disciplina nella assai scarsa disposizione normativa di cui all'attuale articolo 336.

La genericità che connota la norma sul procedimento ha comportato anche l'applicazione di classi più o meno omogenee da parte delle autorità giudiziarie competenti, causando anche difficoltà in ordine all'interpretazione e all'applicazione pratica degli strumenti processuali.

Il disegno di legge presentato dal Governo intende porre rimedio ad entrambe le lacune suddette, dettando, da un lato, le modalità di nomina del difensore d'ufficio e garantendo dunque il principio di effettività della difesa in procedimenti così delicati che incidono sulla vita di intere famiglie e, dall'altro, la sequenza dettagliata dei procedimenti in materia di potestà dei genitori, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di emissione di provvedimenti temporanei in caso d'urgenza, l'audizione del minore in forma protetta, l'espressa competenza a vigilare sul rispetto delle condizioni poste dai provvedimenti giudiziari.

Durante l'iter in Commissione, la maggioranza e l'opposizione hanno lavorato di comune accordo. Tuttavia, rimangono ancora sospesi alcuni punti che potranno trovare soluzioni differenti; dunque l'esame dell'Assemblea sarà particolarmente importante proprio al fine di «limare» definitivamente il testo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Annunziata. Ne ha facoltà.

**ANDREA ANNUNZIATA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di

legge all'esame della Camera introduce disposizioni *ad hoc* per i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile, per i procedimenti in materia di adottabilità dei minori con riferimento alla legislazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, colmando in tal modo le lacune della normativa in materia di adozione, come modificata dalla recente legge n. 149 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 2002, testo unico sulle spese di giustizia.

La legge n. 149 del 28 marzo 2001, recante modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, disciplina in merito all'adozione e all'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro I del codice civile, prevede agli articoli 8, 10 e 37 la nomina di un difensore di ufficio dei soggetti interessati al procedimento e, secondo una lettura dell'articolo 37, il difensore del minore.

Il decreto-legge n. 150 del 24 aprile 2001, convertito dalla legge n. 240 del 23 giugno 2001, ha però negato l'efficacia di dette norme, rimandando la regolamentazione della materia ad una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinata dal titolo II, capo II, della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche, che sarebbe dovuta intervenire comunque non oltre il 30 giugno 2002.

Tale rinvio è stato rinnovato fino al 30 giugno 2003 con la legge n. 175 del 2 agosto 2002 e fino al 30 giugno 2004 con la legge n. 200 del 1° agosto 2003. È all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2004, che proroga il termine fino al 2005.

Il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo è favorevole al disegno di legge in esame in quanto si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, dettando norme procedurali destinate a renderli effettivi, anche per porre fine a questa serie di proroghe: si tenta, quindi, di dettare finalmente una disciplina organica e definitiva della materia. Si spera che questo riordini ancor meglio la disciplina della giustizia minorile, arricchendo

le esperienze positive di questi anni, e non rinnegandole, (come invece intendeva fare il ministro Castelli con la sua riforma, fortunatamente affossata proprio da un responsabile voto di questa Camera).

Passando ai contenuti del disegno di legge in esame, ho detto e confermo che il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo è favorevole alla sua approvazione, poiché si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, rendendo effettiva la difesa di ufficio nei giudizi civili minorili nonché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

Inoltre, vi si definisce la nuova disciplina degli articoli 336 e seguenti del codice civile in materia di potestà genitoriale, in modo da adeguarsi all'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, e creando soprattutto una disciplina unitaria, per evitare divergenze nella prassi dei vari tribunali per i minorenni.

Infine, in sede di Commissione sono stata già accolte alcune nostre proposte di modifica del provvedimento. Si spera che, nel corso dell'esame, l'Assemblea sappia recepire anche gli altri emendamenti, presentati con l'intento di sistematizzare i procedimenti, affinché prevalga sempre l'interesse del minore e della sua famiglia.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

**CIRO FALANGA.** Signor Presidente, quando con il precedente Governo si prese in considerazione l'articolo 24 della Costituzione, che prevede che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire a difendersi davanti ad ogni giurisdizione, si pensò di porre mano ad una rivisitazione della legge n. 317 del 1990, che introduceva il patrocinio a carico dello Stato proprio per i soggetti non abbienti. Si rivide la normativa e si innalzò il reddito minimo che consentiva l'accesso al patrocinio gratuito (da 8 milioni a 18 milioni di lire annue). Si prevede, peraltro, l'ammissione al gratuito patrocinio, non soltanto, come nella precedente normativa, agli imputati di procedimenti penali, ma anche in

sede di azioni civili, aventi ad oggetto pretese risarcitorie o restituzioni in seguito a fatti comunque penalmente rilevanti.

Ci si dimenticò di inserire, tra i casi da ammettere al gratuito patrocinio, anche i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile (articoli 336 e seguenti), relativi alla potestà genitoriale, e i procedimenti in materia di adottabilità, di cui alla legge n. 184 del 1983.

È tuttavia singolare – ed occorre sottolineare tale singolarità – che nella stessa data, il 29 marzo 2001, nella quale il precedente Governo interveniva sulla norma concernente il gratuito patrocinio, veniva pubblicata la legge n. 149 del 2001, con la quale è stata stabilita l'obbligatorietà, nei procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile, e in quelli in materia di adottabilità di cui alla legge n. 184 del 1983, dell'assistenza legale e della presenza della parte a mezzo di difensore.

Quando l'attuale Governo ha dovuto provvedere alla sistemazione organica della materia, mediante il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ha constatato la distonia esistente fra i due provvedimenti: da un lato, è stata fissata l'obbligatorietà dell'assistenza legale; dall'altro, non è stato previsto il gratuito patrocinio.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI (ore 18,05)**

**CIRO FALANGA.** Si trattava, a mio avviso, di una distrazione alquanto grave, alla quale, grazie all'intervento di questa maggioranza e di questo Governo e alla particolare sensibilità del sottosegretario, onorevole Santelli, si è posto rimedio, con una norma di coordinamento fra le due precedenti discipline.

Si è posto inoltre un ulteriore problema, che non è sfuggito all'attuale legislatore, costituito dall'esigenza di una sistemazione delle regole procedurali. Si passa infatti dalla natura amministrativa a quella giurisdizionale dei provvedimenti di adottabilità di cui alla legge n. 184 del

1983 e di quelli relativi alla potestà dei genitori.

Passando, dunque, dalla natura amministrativa alla natura giurisdizionale del procedimento e tenendo conto dell'articolo 111 della Costituzione, che fissa i principi del giusto processo, fra cui quelli del contraddittorio e della terzietà del giudice, non si poteva fare a meno di intervenire anche sul profilo procedurale delle norme che regolano la materia. Su tale profilo procedurale intervengono gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame.

Sono stati presentati emendamenti, anche da parte dell'opposizione, meritevoli di attenzione. Mi riferisco, in particolare, alla previsione della nomina di un procuratore speciale per il minore, su cui ritengo si soffermerà l'onorevole Lucidi. Si tratta un argomento interessante, anche dal punto di vista della sistemazione puntuale e del regolare funzionamento del procedimento, con l'individuazione di un soggetto che eventualmente nomini un avvocato per il minore. Vi è da parte della maggioranza, e in particolare di Forza Italia, la piena disponibilità a prestare a tali emendamenti l'attenzione che essi meritano.

Il provvedimento in esame è molto importante, e ritengo che di esso dovrebbero occuparsi i giornali di domani. Si tratta, infatti, di un provvedimento che riguarda la famiglia e i minori. Domani leggeremo sulla stampa le dichiarazioni e le richieste dell'opposizione affinché il Governo venga in quest'aula a discutere sulla stabilità della compagine governativa; leggeremo della richiesta formulata dall'onorevole Fassino, dall'onorevole Castagnetti e dall'onorevole Alfonso Gianni; leggeremo delle risposte che ha dato la maggioranza su questo punto, sull'attuale presunta crisi di Governo. Di tale provvedimento non si parlerà, e questo è un grave danno per il nostro paese. Sarebbe molto più interessante se, una volta tanto, maggioranza e opposizione discutessero insieme su provvedimenti come quello in esame che, trattando del tema della famiglia, sono alla base della società. È in questo senso che dovrebbe andare la nostra attenzione e quella del paese.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

**MARCELLA LUCIDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame contiene il necessario corredo normativo di alcune scelte compiute con la legge n. 149 del 2001. Questa legge ha riformato la disciplina delle adozioni, tenendo in debito conto i significativi cambiamenti socioeconomici che imponevano, da tempo, un ripensamento del sistema tradizionale.

La comprensibile aspirazione ad assicurare a quella riforma un ampio consenso politico e sociale – validata dal voto del Parlamento – non ha compromesso l'intenzione di avere come principio generativo della materia trattata il diritto del minore ad avere una famiglia e, quindi, il diritto del minore abbandonato ad incontrare la sincera disponibilità di una coppia ad accoglierlo come figlio legittimo, con una genitorialità sociale piena, anche se non derivante dalla genitorialità naturale. Quanto le regole scritte siano nel loro insieme riuscite a far vivere, nella pratica e nella cultura diffusa, questo diritto, non è tema della discussione odierna, pur se resta nostro compito capire e valutare ciò che sta accadendo proprio nel nome di quel diritto. Ora ci interessa, invece, soffermarci su alcune conseguenze che il diritto del minore ad avere una famiglia ha prodotto, tramite la legge n. 149 del 2001, in alcuni ambiti processuali per esso significativi, come quello inerente la dichiarazione di adottabilità e quello che incide sulla potestà genitoriale.

Per la legge n. 149 del 2001, il procedimento di dichiarazione di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Detta assistenza legale diviene tanto imprescindibile da prevedere, in difetto, il ricorso alla nomina di un difensore d'ufficio. Questa figura, pensata e realizzata per i processi penali, è entrata quindi con la legge n. 149 del 2001 nel processo civile.

Due sono le innovazioni che, per assicurare nel migliore dei modi il diritto del minore ad avere una famiglia — la sua o un'altra, sarà il giudice a dirlo —, sono state introdotte nell'ordinamento. La prima è la partecipazione al giudizio dei soggetti legati al minore e del minore stesso, supportata dall'assistenza legale; l'altra è la significativa rilevanza di questo supporto tecnico, tale da non ammetterne l'assenza.

Per capire la necessità e il valore delle norme che stiamo scrivendo oggi, non possiamo prescindere dal sottolineare l'importanza di queste innovazioni e dal ribadirne il significato positivo, che ci costringe e ci costringerà a difendere le scelte compiute e a farne un perno per tutti i procedimenti che coinvolgono i diritti dei minori e la loro tutela.

Prima ancora, per rendere coerente il ragionamento, possiamo parlare dell'altra procedura che la legge n. 149 del 2001 ha inteso innovare, quella che presiede ai provvedimenti che incidono sulla potestà genitoriale. Anche per questi provvedimenti la citata legge ha stabilito — riformando l'articolo 336 del codice civile — che i genitori e il minore devono essere assistiti da un difensore. Si comprende bene perché entrambe le riforme procedurali, per un aspetto non secondario come il diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti, consentono un'unica riflessione, che articolerò in due punti.

Il primo punto riguarda la straordinaria considerazione del minore, titolare dei diritti, come soggetto processuale. I diritti sono cosa diversa dagli interessi: stabiliscono primati e si sottraggono alla contabilità. Anche al di là del titolo della legge n. 149 del 2001, è inconfutabile che i procedimenti dei quali tratta quella legge, e dei quali tratta il disegno di legge in esame, hanno ad oggetto un diritto soggettivo.

Come ricorda bene in un suo commento al nostro provvedimento il giudice Angelo Vaccaro, l'abbandono, la trascuratezza, la violazione dei doveri inerenti alla potestà o l'abuso dei poteri, conferito per l'adempimento dei primi, determinano

sempre una lesione dei diritti del minore, diritti che l'ordinamento riconosce e tutela in persona di un soggetto che ha capacità giuridica, indipendentemente dalla sua minore età e quindi dalla soggezione alla potestà.

Ora, è evidente che la forza dei diritti non sta solo nella loro declamazione, ma anche nel potere di farli valere, nella società come nel processo. I diritti, senza poteri processuali, sono monchi.

La legge n. 149 del 2001 ha dato soluzione a questa carenza, rendendo necessaria, tra le altre, la partecipazione processuale del minore tramite l'assistenza di un avvocato. Colleghi, siamo oltre la sola necessità di sentire il minore nei processi che lo riguardano. Stiamo definendo una modalità di applicazione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e ratificata in Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003.

La Convenzione di Strasburgo recita all'articolo 1, comma 2, che suo oggetto « è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone o organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad una autorità giudiziaria ».

La Convenzione riconosce il fanciullo come parte processuale autonoma e, come è stato ricordato in un commento alla Convenzione dal professor Eligio Resta, essere parte può voler dire avere una posizione centrale, prendere la parola per avanzare il proprio punto di vista che può essere anche in contrasto con quello degli altri attori.

Il minore come soggetto processuale è una frontiera aperta per una reale tutela dei suoi diritti. Se la Convenzione di Strasburgo — che come ricordavo è legge dello Stato — ci colloca su questa frontiera, dandoci le chiavi per ripensare tutti i procedimenti che interessano i minori dinanzi ad una autorità giudiziaria, i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio della

responsabilità genitoriale; se per dare il segno del nostro convincimento del valore di questo nuovo protagonismo del minore, sarebbe opportuno che ci lasciassimo accompagnare dalla Convenzione nell'elaborazione di un unico modello processuale in materia minorile e familiare, che ripensi tempi ed architettura del rito, tenendo conto del diritto del minore a partecipare; se, quindi, in sostanza, dovessimo lavorare al possibile, resta pur vero che intanto abbiamo l'obbligo di non lasciare lettera morta quando stabilito nella legge n. 149 del 2001.

Ora, sappiamo che ragioni ben fondate hanno impedito di dare efficacia alle disposizioni della legge n. 149 del 2001, per quanto concerne l'esercizio della difesa nei procedimenti di adozione e sulla potestà genitoriale. Era indispensabile, all'effettività di quelle disposizioni, una previsione normativa specifica in ordine alle modalità per la nomina del difensore d'ufficio in favore dei genitori e del minore ed in ordine all'accesso al patrocinio a spese dello Stato, che l'ordinamento non contiene.

Ma per quanto il disegno di legge odierno colmi questa lacuna, ci lascia l'impressione che né il Governo né la maggioranza abbiano presente che di difensore, d'ufficio o di fiducia, si stia parlando anche per l'assistenza del minore e che per questo le norme che scriviamo non possono trascurare di creare le condizioni perché il minore prenda effettivamente parte al processo.

Nell'attesa che si discutano con spirito innovativo le questioni connesse alla partecipazione del minore al processo — e questo, ripeto, il Parlamento dovrebbe farlo perché obbligato da una propria legge, quella di ratifica della Convenzione di Strasburgo — trascurare in questo testo un riferimento specifico al minore ed alla modalità di esercizio del suo diritto di difesa provoca un vuoto, tecnico e sostanziale, che difficilmente potrebbe essere colmato in sede giurisprudenziale.

Il minore è parte, non solo in senso sostanziale, ma anche in senso formale.

E se è vero che parte è, secondo i principi generali, non solo colui che domanda in nome proprio e colui nei cui confronti una richiesta viene proposta, ma anche il soggetto nel cui interesse è richiesta l'attuazione della legge, si può ben dire che il riconoscimento al minore della qualità di parte processuale costituisce « funzione » essenziale di una sua tutela reale in sede di giurisdizione. Tuttavia, poiché il minore è soggetto incapace di agire — desidero ricordarvelo —, deve essere nominato un curatore speciale che lo rappresenti nel processo, in una controversia che lo vede inevitabilmente contrapposto al genitore; in mancanza, il difensore, che non può certo agire in proprio, si troverebbe formalmente sospeso, a livello tecnico-giuridico, in una specie di limbo, non esistendo una parte che egli possa rappresentare o assistere. Ed è veramente molto difficile pensare che il legislatore del 2001, prevedendo la figura del difensore del minore, abbia inteso creare, senza dirlo esplicitamente, un'eccezionale ipotesi di capacità processuale in persona di un soggetto che, per ragioni di età, può anche essere totalmente privo della capacità di discernimento.

Il secondo punto di riflessione che intendo proporre è che anche dal diritto di difesa stabilito per il minore, per i genitori e per coloro che con il minore hanno rapporti significativi deriva l'esigenza di un giusto processo in materia familiare e minorile. Ho detto « anche » perché l'esigenza è avvertita ormai da tempo dai magistrati, dagli avvocati, da tutti gli operatori e da tutti quei cittadini che si sono misurati con un rito del quale si sentivano parti, perché esso toccava da vicino il loro sistema di relazioni, ma dal quale non erano riconosciuti come parti processuali.

I principi costituzionali della terzietà e dell'imparzialità del giudice, della ragionevole durata del processo, dell'effettività delle garanzie della difesa e del contraddittorio paritario tra le parti segnano il carattere obsoleto e finanche ingiusto di procedure rispondenti ad altri tempi e ad altre concezioni. Se tali principi descrivono, in generale, i caratteri di un giusto

processo, non può essere dimenticato dal legislatore che la materia minorile e familiare gli impone di avere a mente anche quegli altri principi costituzionali che impegnano alla tutela ed alla protezione dell'infanzia e della gioventù. Questi ultimi principi costituzionali costituiscono il fondamento delle numerose disposizioni di legge che impongono di decidere nel preminente interesse del minore, coincidente con l'interesse pubblico. Ricordo che la Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti.

Se questo orizzonte di principi si profila con chiarezza, allora si può ben rispondere all'esigenza di un giusto processo dei minori. Ed è indubbio che, come la legge n. 149 del 2001 ha voluto dare forma a questo processo per quanto riguarda il procedimento per l'adottabilità del minore, altrettanto può fare il testo al nostro esame per quanto concerne i procedimenti in materia di potestà. Né va trascurato che, trattandosi in entrambi i casi di procedimenti che muovono da una lesione dei diritti del minore a causa della violazione dei doveri di responsabilità genitoriale, bene si può lavorare ad una loro disciplina omogenea.

Le riflessioni che ho svolto hanno orientato la stesura di tutte le proposte emendative che, insieme ad altri colleghi, ho firmato e presentato. Per quanto detto, abbiamo inteso dare un contributo costruttivo ad un testo che, per responsabilità prima del Governo, ha tardato troppo ad arrivare all'esame dell'Assemblea. Siamo stati costretti a rinviare nel tempo l'entrata in vigore di norme che, invece, servono a concepire sempre più un sistema di giustizia « riservata » al minore.

Siamo soddisfatti del fatto che molti nostri interventi emendativi sono già serviti, nel lavoro in Commissione, a dare corpo ad un testo che, però, è ancora troppo sterile rispetto alle questioni nuove che tratta. Non siamo soddisfatti, invece, nel vedere che altre nostre proposte, che pure sostanziano, nelle procedure, quanto ho esposto, non sono entrate nel testo che voteremo. Mi auguro che questo mio in-

tervento sia servito a chiarirne i presupposti ed a convincere della loro utilità (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Lucidi.

È iscritto a parlare l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

**VITTORIO MESSA.** Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame incontra la convinta adesione del gruppo di Alleanza nazionale poiché, come è stato già ricordato più volte, esso si prefigge di introdurre e di disciplinare la nomina dell'avvocato d'ufficio e la conseguente possibilità, per i meno abbienti, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi civili minorili, in tal modo colmando finalmente, in via definitiva, il vuoto legislativo manifestatosi a seguito dell'approvazione della legge n. 149 del 28 marzo 2001.

Quella norma, infatti, aveva giustamente introdotto l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori nelle delicate procedure previste dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, disciplinanti istituti come l'affidamento, l'adozione e la dichiarazione di adottabilità, e nel procedimento previsto dall'articolo 336 del codice civile, che detta le procedure per richiedere i provvedimenti di decadenza e il reintegro della potestà genitoriale sui figli e di rimozione e riammissione dei genitori all'esercizio dell'amministrazione del patrimonio dei figli.

L'obbligo dell'assistenza legale, introdotto dalla legge n. 149 del 2001, aveva comportato come immediata conseguenza la previsione della nomina di un difensore d'ufficio nei casi in cui una parte privata non avesse provveduto a dotarsi di un difensore di fiducia. Senonché, la mancanza di una specifica disciplina regolatrice della difesa d'ufficio nei giudizi civili aveva reso inapplicabile quell'importante novella legislativa, obbligando il Governo ad emettere ben quattro decreti-legge di proroga dell'ultrattività delle norme contenute nella legge n. 184 del 1983 e del-

l'articolo 336 del codice civile nelle formulazioni antecedenti alle modifiche apportate dalla legge n. 149 del 2001.

Oggi, finalmente — questo merito va al ministro e al Governo — il disegno di legge in esame regola la difesa d'ufficio in quei procedimenti minorili, con la previsione di uno specifico elenco di avvocati presso tutti i tribunali per i minorenni, e soprattutto estende anche alle parti private non abbienti nei giudizi civili minorili la possibilità di beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il disegno di legge, nel testo licenziato dalla Commissione, è costituito da sette articoli, il primo dei quali, intervenendo sui procedimenti relativi alla adottabilità, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, si limita a fissare il principio secondo il quale in quei procedimenti le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore e a stabilire che l'avviso con il quale il tribunale informa le parti private dell'apertura del procedimento, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore d'ufficio, debba contenere anche una succinta informazione in ordine alle condizioni — ed è questa la novità — per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 1, in sostanza, non interviene in alcun modo sulle procedure fissate dalla legge n. 184 del 1983 per quei procedimenti.

Differentemente, con gli articoli 2, 3 e 4 il disegno di legge in esame modifica integralmente gli articoli 336 e 337 del codice civile, non solo prevedendo anche per tali procedimenti l'obbligatorietà dell'assistenza legale, ma intervenendo in radice sulla procedura necessaria per attivare il tribunale dei minori al fine di richiedere provvedimenti in tema di potestà genitoriale.

Le profonde modifiche procedurali si sono rese necessarie per porre fine alle frequenti difformità interpretative adottate dai diversi tribunali per i minorenni e che

erano rese possibili dalle scarse previsioni procedurali degli articoli 336 e 337 del codice civile.

Si è così ritenuto di dover definire analiticamente i requisiti formali del ricorso, stabilendo altresì i termini endoprocedimentali all'interno dei quali deve svolgersi e concludersi il procedimento. Il ricorso può anche essere presentato oralmente al presidente del tribunale per i minorenni — in tal caso, ne dovrà essere redatto un processo verbale — e deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito, l'oggetto della domanda con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, l'indicazione dei mezzi di prova e in particolare le generalità delle persone informate dei fatti, nonché l'indicazione dei documenti allegati al ricorso. Entro tre giorni dal deposito del ricorso, il presidente del tribunale deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione. Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non debbono decorrere più di 40 giorni, termine che, su istanza motivata del ricorrente, può essere ridotto della metà.

Con il medesimo decreto, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, il presidente provvede alla nomina di un difensore d'ufficio, informando contestualmente le parti delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovrà essere notificato ai controinteressati entro cinque giorni dalla data di emissione del decreto. Queste sono le novità procedurali.

Proprio alcuni aspetti procedurali giustificano qualche perplessità, che dovrà essere probabilmente approfondita in sede di Comitato dei nove e risolta poi in Assemblea. In primo luogo, appare pericoloso consentire ad una parte la presentazione del ricorso senza il ministero di un avvocato e prevedere, fin dalla presentazione del ricorso stesso, la sussistenza di rigorose formalità procedurali, cui solo un

avvocato potrebbe adempiere. Una seconda perplessità deriva dalla mancata precisazione del soggetto su chi grava l'obbligo della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto: se in capo alla cancelleria, all'ufficio, oppure al ricorrente.

Nella prima ipotesi, se l'obbligo dovesse gravare in capo alla cancelleria, andrebbe previsto che la notifica del decreto, oltre che ai controinteressati, venisse fatta anche al ricorrente; non si comprende, altrimenti, come quest'ultimo, che potrebbe ancora essere sfornito di un difensore, dovrebbe venire a conoscenza del decreto presidenziale (e dunque dell'udienza di comparizione delle parti), oltre che degli eventuali provvedimenti provvisori e urgenti, nonché, addirittura, della nomina del suo avvocato d'ufficio, se tale nomina, contenuta nel decreto, non venisse notificata al diretto interessato.

Nella seconda ipotesi, se si volesse far gravare l'obbligo della notificazione in capo al ricorrente, sarebbe opportuno precisarlo, anche se appare arduo ipotizzare che una parte privata, ancora priva di un difensore — ed eventualmente dimorante altrove —, possa riuscire ad adempiere correttamente a tutte le incombenze successive all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, a meno che non si preveda che a tali incombenze debba provvedere, in mancanza di un difensore già nominato, il difensore di ufficio indicato nel decreto.

Né aiuta a sciogliere il dubbio la lettera dell'articolo 337-bis, che regola la costituzione delle parti, atteso che non è chiaro se le parti ivi citate siano i controinteressati — dovendosi ritenere il ricorrente già costituito con il ricorso introduttivo —, ovvero tutte le parti. Non si capisce come i controinteressati, semplici destinatari del ricorso e del pedissequo decreto, possano depositare copia di tali atti con relazione di notificazione.

Si tratta di aggiustamenti del testo certamente necessari ed indispensabili, sui quali, però, riteniamo si possa trovare una soluzione già in sede di Comitato dei nove, e comunque certamente in Assemblea.

Il procedimento è governato dal giudice designato dal presidente; giudice che, in prima udienza, può confermare o revocare i provvedimenti provvisori eventualmente adottati dal presidente. Sempre il medesimo giudice istruisce il procedimento, può ricercare le prove ed infine rimette la causa al collegio per la decisione; decisione che riveste la forma dell'ordinanza — può essere, in queste materie, sempre revocabile — e non della sentenza.

Si tratta, in conclusione, di un disegno di legge ampiamente sostenibile, che il gruppo di Alleanza nazionale condivide assolutamente, migliorato dal lavoro della Commissione e sul quale l'Assemblea può certamente ancora intervenire per contribuire a fare chiarezza sulle perplessità delle quali prima si è fatto cenno.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche — A.C. 4294)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il vicepresidente della II Commissione, onorevole Cento.

PIER PAOLO CENTO, *Vicepresidente della II Commissione*. Signor Presidente, non intendo svolgere la replica, poiché mi sembra che gli interventi confermino la possibilità di giungere, pur con alcuni correttivi, ad un'approvazione largamente condivisa di questo disegno di legge; pertanto, ci rimettiamo all'esame delle proposte emendative e degli articoli del testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Assegnazione alla V Commissione, in sede referente, dei disegni di legge relativi al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 e all'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2004 (ore 18,28).**

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 » (5094);

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 » (5095).

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 119 del regolamento, i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, al 14 luglio 2004 e al 23 luglio 2004.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 6 luglio 2004, alle 10:

1. — Svolgimento di un'interpellanza e interrogazioni.

(ore 15)

2. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

S. 2315 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro

Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (*Approvato dal Senato*) (4222).

— *Relatore*: Deodato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (4561).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (4875).

— *Relatore*: Selva.

S. 2552 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003 (*Approvato dal Senato*) (*Articolo 79, comma 15*) (4915-A).

— *Relatore*: Deodato.

S. 2585 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003 (*Approvato dal Senato*) (*Articolo 79, comma 15*) (4917-A).

— *Relatore*: Selva.

S. 2706 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 (*Approvato dal Senato*) (Articolo 79, comma 15) (4920-A).

— *Relatore*: Rivolta.

S. 2707 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000 (*Approvato dal Senato*) (Articolo 79, comma 15) (4921-A).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997 (4810).

— *Relatore*: Mattarella.

S. 2565 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (*Approvato dal Senato*) (Articolo 79, comma 15) (4916-A).

— *Relatore*: Selva.

S. 2460 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000 (*Approvato dal Senato*) (4577).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (4360-A).

— *Relatore*: Raisi.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ed altri; CÈ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su cause e responsabilità di casi di dissesto finanziario di imprese industriali (4568-4589-4640-4651-A).

— *Relatori*: Patria (*per la VI Commissione*) e Gamba (*per la X Commissione*).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (*Approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (1707-D).

— *Relatore*: Bruno.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (4294-A).

— *Relatore*: Lussana.

**La seduta termina alle 18,30.**

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE PIER PAOLO CENTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4294

PIER PAOLO CENTO, *Vicepresidente della II Commissione*. Il disegno di legge in esame è diretto ad introdurre una specifica disciplina in tema di gratuito patrocinio per i procedimenti in materia di adottabilità, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28

marzo 2001, n.149, e per quelli di cui al titolo IX, libro I del codice civile (Della potestà dei genitori).

Tale intervento si rende necessario poiché, in relazione ai menzionati procedimenti, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, nella parte III (articoli 74 e seguenti) dedicata al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna specifica disciplina, limitandosi a riprodurre le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, la quale, al riguardo, non conteneva alcuna previsione.

A completezza del quadro sopra esposto, va inoltre ricordato che la legge 28 marzo 2001, n. 49, che ha modificato la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) e il titolo VIII del libro primo del codice civile, è intervenuta sulle disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità (articoli 8-18) di cui al titolo II del capo II della citata legge n. 184, nonché sull'articolo 336 del codice civile, prevedendo l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per tutta una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore.

Proprio per tale motivo, in attesa dell'emanazione da parte del Governo di uno specifico disegno di legge diretto a disciplinare la difesa d'ufficio nei sopraccitati procedimenti — qual è quello in esame —, sono intervenuti, in sequenza temporale, una serie di decreti-legge diretti a disporre, in via transitoria, fino ad una data di volta in volta prorogata, l'ultrattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II della legge n. 184 del 1983 e del previgente articolo 336 del codice civile. In sostanza, attraverso tale disciplina transitoria è stata sospesa l'efficacia delle disposizioni relative alla presenza obbligatoria del difensore in tutti quei procedimenti per i quali prima della legge n. 49 del 2001 tale presenza non era necessaria. Da ultimo, il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, il cui disegno di legge di conversione sarà esaminato da questa

Assemblea la prossima settimana, ha prorogato fino al 30 giugno 2005 il termine fino al quale consentire l'ultrattività delle citate disposizioni.

Venendo all'esame del contenuto dell'articolato, l'articolo 1 disciplina la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge n. 183 del 1984 sopraccitata.

Dopo l'affermazione del principio secondo il quale nei procedimenti di cui alla legge citata le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato, viene stabilito che nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

Il comma 2 dell'articolo in esame riconosce analogo diritto alla nomina del difensore d'ufficio alla parte che ha presentato un proprio autonomo ricorso; in tal caso l'istanza deve essere rivolta al giudice competente per il giudizio, il quale provvederà alla nomina con decreto in calce al ricorso contenente le medesime avvertenze.

La scelta del difensore di ufficio viene effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

D'altra parte, la nomina è valida per ogni fase e grado del giudizio e per tutte le procedure comunque connesse: tale previsione, come evidenziato nella relazione illustrativa, si giustifica per il fatto che

l'accesso al difensore di ufficio non è condizionato dalla fondatezza della pretesa.

Viene infine fatta salva (comma 5) l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.

Con gli articoli 2, 3 e 4, si è provveduto a disciplinare *ex novo* i procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, sostituendo gli articoli 336 e 337 del codice civile e inserendo alcuni articoli aggiuntivi dopo quest'ultimo; nella relazione illustrativa viene infatti evidenziato che si tratta di una materia in relazione alla quale, per insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i diversi tribunali per i minorenni.

Più in particolare, l'articolo 2 è diretto a sostituire l'articolo 336 del codice civile.

Le nuove disposizioni sono dirette, nel complesso, a definire precisamente i diversi passaggi del procedimento e ad accelerarne i tempi.

Si conferma la scelta del ricorso quale atto introduttivo del procedimento, ma si consente che lo stesso possa essere proposto anche verbalmente, innanzi al presidente del tribunale, che provvede a farne redigere processo verbale. Non viene tuttavia riprodotta la disposizione che attualmente stabilisce che il tribunale provveda in camera di consiglio.

Viene poi disciplinato specificamente il contenuto del ricorso o del processo verbale, con l'indicazione specifica degli elementi che devono esservi indicati. Viene poi stabilito una serie di termini endoprocedimentali: tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale per la fissazione, con decreto, da parte del presidente dell'udienza di comparizione, e per la nomina, da parte dello stesso, del giudice innanzi al quale le parti devono comparire; quaranta giorni, quale termine massimo che deve intercorrere tra il giorno del deposito del ricorso e della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione; su istanza motivata del ricorrente tale termine può inoltre essere

ridotto a venti giorni; cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto di fissazione d'udienza per la notifica dello stesso, unitamente al ricorso e al processo verbale, ai controinteressati; quindici giorni quale termine minimo che deve intercorrere tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione.

Viene poi stabilito che sia il presidente — e non il tribunale come attualmente previsto dall'articolo 336 —, in caso di urgenza ad adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, tenuto conto dell'interesse del minore.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 337 del codice civile (che attualmente disciplina la vigilanza del giudice tutelare) dettando disposizioni in tema di legittimazione attiva e passiva e di difesa d'ufficio.

Viene attribuita la legittimazione attiva al pubblico ministero, ai genitori e parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 1 sopra esaminato, viene riaffermato il principio secondo il quale le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Inoltre, si precisa che le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il decreto con cui fissa l'udienza di comparizione, nomina un difensore di ufficio; allo stesso modo provvede, con successivo decreto, qualora i controinteressati non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, e in ogni altro caso in cui un soggetto assuma la qualità di parte nel procedimento.

Le modalità previste sono le stesse stabilite dall'articolo 1 sopra esaminato; anche in tale caso vengono richiamate, per quanto non previsto dalle disposizioni di cui all'articolo in esame, le norme di cui

al testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

L'articolo 4 del disegno di legge completa la disciplina del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, inserendo cinque nuovi articoli nel codice civile (articoli 337-*bis*-337-*sexies*).

In particolare, l'articolo 337-*bis* è dedicato alla costituzione delle parti in giudizio, cioè alle modalità attraverso le quali le parti si presentano al giudice per mettere in evidenza le proprie ragioni e legittimare, presso lo stesso giudice del processo, il difensore.

La disposizione prevede che la costituzione avvenga attraverso il deposito degli atti (ricorso o processo verbale, nonché relazione di notificazione e procura) nella cancelleria del giudice o direttamente in udienza.

L'articolo 337-*ter* disciplina le fasi ulteriori del procedimento, tutte caratterizzate dal rispetto del principio del contraddittorio.

Anzitutto, ai sensi del comma 1, nell'udienza di comparizione, alla presenza delle parti, il giudice conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente che, nel secondo caso, perdono efficacia.

Il giudice si pronuncia sempre con ordinanza, tanto nell'udienza di comparizione, quanto in ogni ulteriore momento del procedimento, laddove ritenga di dover adottare, nell'interesse del minore, provvedimenti urgenti immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 337-*quinqüies*, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata

d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

Ai sensi del comma 2, il giudice può ricercare le prove anche d'ufficio, dovendo però, a pena di nullità, avvertire le parti della data di assunzione delle prove stesse.

Infatti, le parti possono non essere avvisate dell'assunzione della prova, ovvero possono essere allontanate dalla sede di assunzione della prova, solo se, in relazione all'oggetto o alla personalità del testimone, il giudice ritiene che la loro presenza possa influenzare la genuinità della prova.

Il contraddittorio viene comunque recuperato nel comma 3 laddove si dispone che le informazioni ottenute dal giudice, così come le relazioni del servizio sociale, devono essere comunicate immediatamente alle parti, che potranno prenderne visione e replicare entro quindici giorni. Anche laddove venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio, alle parti dovrà essere comunicata la data dell'inizio delle operazioni e la possibilità di nominare propri consulenti.

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Il diritto delle parti a prendere visione degli atti del procedimento viene meno soltanto laddove il giudice, con decreto motivato, ed in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi, vieti la conoscenza di alcuni atti e documenti acquisiti al processo. Non potrà comunque trattarsi di atti rilevanti ai fini della decisione.

L'articolo 337-*quater* disciplina l'audizione del minore e prevede che debba essere sentito dal giudice, con audizione protetta, il minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque, anche se infradodicesimo, abbia dimostrato capacità di discernimento (comma 1).

La disposizione consente inoltre che l'audizione si svolga fuori dell'ufficio giudiziario, che sia verbalizzata e registrata con strumenti audiovisivi (comma 2).

Ai sensi del successivo articolo 337-*quinquies*, la procedura si conclude con le seguenti fasi: al termine dell'istruttoria e della trattazione il giudice rimette la causa al collegio (comma 1); il collegio invita le parti alla discussione potendo anche assegnare loro un termine di massimo venti giorni per presentare memorie, e quindi un termine di ulteriori dieci giorni per presentare le repliche (comma 2); si svolge la discussione e il collegio trattiene la causa in decisione (comma 3); il collegio si pronuncia con ordinanza. L'ordinanza, depositata in cancelleria e notificata alle parti, è immediatamente esecutiva (comma 3); le parti possono, entro 10 giorni, presentare reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello (comma 4).

L'articolo 337-*sexies* attribuisce la competenza a vigilare sul rispetto delle condizioni poste dai provvedimenti giudiziari ad uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso, mentre l'articolo 337-*septies* prevede che l'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati. L'articolo 337-*octies*, invece, stabilisce che in tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse

delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse.

L'articolo 5 del disegno di legge contiene una disposizione transitoria con la quale specifica che i procedimenti in tema di affidamento e adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché i relativi giudizi di opposizione e i procedimenti di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile, che risultino pendenti alla data in cui la legge entrerà in vigore, saranno trattati e decisi in base alle previgenti disposizioni processuali. Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge il Governo precisa infatti che la procedura attualmente applicata è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale.

#### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 29 giugno 2004, a pagina 22, prima colonna, dalla quarantunesima alla quarantatreesima riga, deve leggersi: « *con il parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.* ».

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 20,40.

